



studio associato

Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 **BERGAMO** – e-mail: bergamo@eurogeo.net
Tel. +39 035 248689 – +39 035 271216 – Fax +39 035 271216

REL. SS-10 23/09/2008

COMUNE DI PALAZZAGO

Provincia di Bergamo



**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ED ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA
(ai sensi della D.G.R. 7868/2002 e successiva modifica con D.G.R.
13950/2003)**

Norme tecniche di attuazione

Bergamo, ottobre 2008



Massimo Elitropi

Renato Caldarelli



1. OGGETTO

Il presente regolamento individua le attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Palazzago ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 così come modificato dal D.G.R. 7/13950 del 1 agosto 2003.

2. RETICOLO IDRICO MINORE

L'elaborato che individua il reticolo idrico minore è costituito dai seguenti allegati:

1. **Relazione tecnica**; con indicati i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore.
2. **Planimetria** a diverse scale (1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000) con riportati i corsi d'acqua individuati dal rilievo aerofotogrammetrico, quelli individuati come demaniali sulle mappe catastali, i corsi d'acqua coperti, etc..
3. **Il presente Regolamento dell'attività di Polizia Idraulica** di competenza del Comune di Palazzago con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore.

Il reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto ed il regolamento sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____ sul quale è stato espresso parere tecnico favorevole Rep. n. _____ in data _____ dalla Sede Territoriale di Bergamo della Regione Lombardia.

3. VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Il Reticolo Idrico Minore è parte integrante dello strumento urbanistico comunale, pertanto qualsiasi modifica cartografica e normativa del reticolo idrico deve essere recepita attraverso relativa modifica dello strumento urbanistico stesso.



4. CONSORZI DI BONIFICA

Il territorio Comunale di Palazzago non è interessato dalla presenza di Consorzi di Bonifica. Essi, ai sensi della lett. C), comma 4 dell'art. 5 della L.R. 7/2003, esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali individuati nell'allegato D della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e negli elaborati di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

5. FASCE DI RISPETTO

Sono individuate fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione delle acque del reticolo idrico minore aventi estensioni diverse in relazione al coso d'acqua:

- a. 10 m per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo aperto e/o coperti nei quali sono ammessi unicamente gli interventi di cui al punto 7.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

- b. 4 m per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo aperto e/o coperti caratterizzati da una fascia di inedificabilità assoluta, come indicato al punto 6.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

- c. 10 m per ogni lato dei corsi d'acqua coperti.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dalla dimensione esterna in pianta del manufatto che costituisce il canale.

Le uniche testimonianze di esondazione si riferiscono infatti a situazioni locali generate, o dal sottodimensionamento della sezioni di deflusso dei manufatti realizzati per gli attraversamenti stradali o dalla totale mancanza di opere di drenaggio

La fascia di rispetto di 10 m, entro la quale valgono le disposizioni di cui all'art. 96 del R.D. 523/04, è stata riportata anche per il Reticolo Idrico Principale.



La fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta a 5 metri solo all'interno di centri edificati, previa relazione idraulica che verifichi l'adeguatezza della sezione del corso d'acqua e previa autorizzazione degli uffici regionali competenti (S.Ter. di Bergamo della Regione Lombardia).

Sarà comunque necessario che i soggetti interessati, a causa di possibili imprecisioni legate alla rappresentazione cartografica, verifichino puntualmente sul terreno l'ampiezza delle fasce di rispetto preventivamente agli interventi in progetto.

6. DIVIETI

Lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni vigenti, senza regolare autorizzazione è vietata:

- a. La formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque.
- b. Il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostenga le rive dei corsi d'acqua.
- c. La variazione e l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e di ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti.
- d. Le piantagioni all'interno degli alvei di fiumi, torrenti, rivi e canali.
- e. La costruzione di ponti, ponticelli, passerelle, di passaggi anche provvisori attraverso i canali, ed altro sugli stessi corsi d'acqua.
- f. L'estrazione, in quanto materia di esclusiva competenza regionale, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.

Nelle fasce di rispetto del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni vigenti, senza regolare autorizzazione è vietato:



- g. La realizzazione di qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato per il quale siano previste opere di fondazione; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel territorio sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663/86).
- h. La realizzazione di qualsiasi tipo di recinzione o interclusione alla fascia di rispetto.
- i. La realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni.
- j. I movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno.
- k. La messa a dimora di piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.
- l. La realizzazione di qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto.

7. ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI

Lungo i corsi d'acqua e sulle sponde, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- a. Gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, ponti, canali etc..
- b. Gli attraversamenti in subalveo di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotto, etc..
- c. Pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, etc..
- d. Le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi, etc..



- e. Sottopassaggi pedonali o carreggiabili.
- f. Rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili.
- g. La formazione di presidi e opere a difesa delle sponde.
- h. La formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico.
- i. La ricostruzione, senza variazione di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, di ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei.
- j. Scarichi di fognature private per acque meteoriche.
- k. Scolmatori di troppo pieno di acque fognarie.
- l. Scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici.
- m. Posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo; oltre la fascia di 4 metri.
- n. La copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle fasce di rispetto del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- o. Interventi di sistemazione a verde.
- p. Percorsi pedonali e ciclabili.
- q. Pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche, etc., oltre la fascia di 4 metri.
- r. Linee aeree telefoniche, teleferiche, etc..
- s. Posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, etc., oltre la fascia di 4 metri.



- t. Rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili.
- u. La formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua.
- v. La formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piena.
- w. La manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto.
- x. La posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo, oltre la fascia di 4 metri.
- y. Movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico, da realizzare oltre la fascia di 4 metri.

8. CORSI D'ACQUA COPERTI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni posta a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e



manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 *Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto*. “I pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20 – 25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

9. VARIAZIONI DI TRACCIATI DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dai corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali.

Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

10. PROGETTI ORGANICI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DI AREE EDIFICABILI PREVISTE DAL P.G.T.

Per le aree edificabili previste dal P.G.T. interessate da corsi d'acqua del reticolo idrico minore con alvei non appartenenti al demanio pubblico dello Stato, è consentito presentare progetti organici di sistemazione idraulica.

In particolare i progetti di sistemazione idraulica potranno prevedere:

- ✚ la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;



- ✚ lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/006, i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto ed in terra al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

È comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

I progetti di sistemazione di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:

- ✚ da una relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliori sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- ✚ da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✚ dalla proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- ✚ della individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- ✚ dalle domande del titolo autorizzativo, compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

11. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato



dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

12. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

13. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua ai sensi del presente regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, all'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dall'Amministrazione Provinciale.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di



Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portata adottate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- ✚ 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- ✚ 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

14. FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore sono ammessi, previa autorizzazione, interventi che non comportino variazioni di posizione, forma esterna, né aumenti di volume.

È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.



In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere degli interventi ai proprietari.

15. DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione comunale il risarcimento di danni ai fabbricati, alle piantagioni o altro situati all'interno delle fasce di rispetto e causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo o imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, abbia effettuato l'intervento.

16. PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso delle piene con tempo di ritorno 100 anni.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b" paragrafo 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

È facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori in relazione all'importanza del corso d'acqua.



Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

La quota di intradosso del ponte deve essere superiore a quella della sommità arginale.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dall'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione dei corsi d'acqua.

16.1 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.



In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

16.2 Imbocco corsi d'acqua intubati

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti etc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti e ostruzioni dovrà essere corredata da piano di manutenzione.

16.3 Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e il miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.



16.4 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

17. OPERE E ATTIVITÀ NON RICOMPRESSE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI

Nei casi non ricompresi nei precedenti articoli si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso determinando il divieto o l'autorizzazione.

18. RICHIESTA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO

Le richieste del titolo autorizzativo all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere corredate di:

- ✚ relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere oggetto di concessione e delle caratteristiche tecniche;
- ✚ estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, contenente l'indicazione delle opere in progetto;
- ✚ estratto, o copia di originale, del P.G.T.;
- ✚ relazione idrologico-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;
- ✚ relazione geologica e geotecnica (se necessarie e per opere di particolare rilevanza);



- ✚ relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- ✚ piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;
- ✚ la planimetria dello stato attuale e di progetto con indicati i confini catastali demaniali;
- ✚ le sezioni trasversali attuali e di progetto;
- ✚ i particolari costruttivi delle opere e relazione di calcolo per le strutture in c.a.;
- ✚ la sovrapposizione delle opere di progetto con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- ✚ attestazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- ✚ dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per i danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nelle concessioni sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate e il canone annuo.

19. CAUZIONI

Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.



19. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

Sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, così come definito nella relazione tecnica e nelle tavole allegate, il Comune esercita le funzioni di:

1. emissione e riscossione dei canoni regionali di polizia idraulica;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua;
3. rilascio delle autorizzazioni descritte nel precedente articolato;
4. espressione dei pareri di compatibilità idraulica.

L'importo dei canoni di polizia idraulica da applicare è riportato nella seguente tabella.



		Autorizzazione a soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	Imposta regionale	
			Canone		
A	Attraversamenti aerei				
A.1	Linee elettriche con tensione fino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)		
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)		
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)		
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)		
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78		
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74		
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87		
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:				
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone min. € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone min. € 52,37)		
A.9.2	- oltre 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone min. € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone min. € 52,37)		
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (largh. pari a quella indicata dal cod. stradale per piste ciclabili: 1.50 ml)				
A.10.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74		
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87		
A.10.3	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74		
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90		
A.11	Ponte carreggiabile sino a una superficie di 20 mq				
A.11.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74		
A.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74		
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90		
	Per la parte eccedente i 20 mq, al canone va aggiunto:				
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,04 al mq	€ 3,04 al mq		
A.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,07 al mq	€ 5,07 al mq		
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 10,14 al mq	€ 10,14 al mq		
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)				
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone min. € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone min. € 52,37)		
A.12.2	- oltre 100 mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone min. € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone min. € 52,37)		
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74		
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua: nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale				



B			
Attraversamenti in sub-alveo			
B.1	Linee tecnologiche (Es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per piste ciclabili: 3 ml)		
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 mq		
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90
	Per la parte eccedente i 20 mq, al canone va aggiunto:		
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,04 al ml
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al ml
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al ml
B.12	Attraversamento in sub-alveo	€ 125,74	€ 125,74
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua; al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml - superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione demaniale.		
C			
Tombinature			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m (canone min. € 125,74)
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone sup. per 1/12 valore unitario area (1) (canone min. € 209,90)
	Qualora sull'area insista un corpo di fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone =superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)		
C.3	Uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 Maggio 1982 n. 203 e successive modif. (3) Canone min. € 68,87)

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare



D	Transito di sommità arginale	
D.1	Singole autorizzazioni di transito	€ 125,74
E		
Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua		
E.1	Pedonale	€ 78,59
E.2	Carrabile	€ 131,82
nel caso di più rampe va aggiunto:		
E.1.1	- pedonale	€ 39,30 per rampa
E.2.1	- carrabile	€ 65,91 per rampa
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine: nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.	
F		
Sfalcio erbe - taglio piante		
F.1	Sfalcio erbe e arbusti	€ 20,94 ha (Canone min. € 52,37)
F.2	Taglio piante	€ 500 ha (Canone min. € 52,37)
su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)		



		Autorizzazioni e a soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)		
			Canone	Imposta regionale	
G	Scarichi acque				
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47		
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici				
G.3.1	- fino a 5.000 ab.	€ 251,47	€ 251,47		
G.3.2	- tra i 5.000 e i 50.000 ab.	€ 367,07	€ 367,07		
G.3.3	- tra i 50.000 e i 100.000 ab.	€ 734,14	€ 734,14		
G.3.4	- oltre i 100.000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27		
G.4	Scarichi acque industriali provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse derivazioni d'acqua)	€ 262,12 mc/sec (Canone min. € 262,12)	€ 262,12 mc/sec (Canone min. € 262,12)		
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47		
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 mc/sec (Canone min. € 262,12)	€ 262,12 mc/sec (Canone min. € 262,12)		
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico: gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone: per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.				
H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali				
H.1	Aree per uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modif. (3) (Canone min. € 52,37)		
Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura dovrà essere richiesto preventivo parere all'Autorità di bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa					
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie e x 2% valore unit. area(1) (canone min. € 125,74)		
Qualora sull'area insista un corpo di fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone=superficie x 2%valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)					
H.3	Posa bilanciamenti di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 392,93		
H.4	Cartelli pubblicitari:				
H.4.1	- monofacciali fino a 5 mq di superficie		€ 91,26 al mq (Canone min. € 91,26)		



H.4.2	- bifacciali fino a 5 mq di superficie		€ 146,02 al mq (Canone min. € 146,02)
	Parte eccedente i 5 mq: monofacciali € 35,00 mq; bifacciali € 56,00 mq		
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della Provincia):		
H.6.1	- con capanno		€ 655,05
H.6.2	- senza capanno		€ 392,93
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:		
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della Legge 3 Maggio 1982 n. 203 e successive modif. (3) (Canone min. € 52,37)
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superfici e x 2% valore unit. area(1) (Canone min. €104,74)
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (inf. Art. 41 comma 3, D.Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152 e successive modifiche)		gratuito
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (Canone min € 52,37)
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (Canone min. € 52,37)



19.1 Note esplicative per il calcolo dei canoni di polizia idraulica:

- (1) Valore unitario calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.
- (2) Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.
- (3) In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della Legge 3 Maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari" e successive modificazioni e l'art. 6 del D.Lgs. 18 Maggio 2001, n. 228.
- (4) Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerata la superficie dell'argine alto fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m di cui al R.D. 523/1904, fascia che va conteggiata, qualora sia demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.

19.2 Note Generali

- (5) Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore ad € 52,37 e non superiore al 10% di quello calcolato applicando la tabella 2;
- (6) I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 Ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella Legge 1 Dicembre 1981, n. 692);
- (7) I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore privato;



- (8) Ogni attività estrattiva rimane in carico alla Regione;
- (9) Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo;
- (10) Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/99, non è possibile ordinarne la rimozione; in tutte le altre situazioni è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti;
- (11) Nei casi non compresi nella tabella 1 si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

A cura di:

dott. Geol. Renato Caldarelli



Renato Caldarelli

dott. Geol. Massimo Elitropi



Massimo Elitropi